

## La sicurezza sul lavoro per i lavoratori autonomi

Il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali interessa molto da vicino anche i lavoratori autonomi; sebbene i dati INAIL degli ultimi anni indichino un trend decrescente sia per gli infortuni che per le malattie professionali tabellate, i numeri assoluti sono ancora troppo elevati (101.479 infortuni nel corso del 2008, di cui 210 mortali, con una diminuzione rispetto al 2004 rispettivamente del 18,2 e del 23,9 % - fonte INAIL) e non è possibile abbassare la guardia; nel caso delle malattie professionali, in particolare, ad una diminuzione del numero di denunce per le più frequenti malattie tabellate (in testa le ipoacusie) si accompagna un preoccupante aumento delle malattie non tabellate, in particolare delle tendinite e delle affezioni dei dischi vertebrali.

L'attività dei lavoratori autonomi è caratterizzata, in questo senso, da alcune criticità:

- svolgono prevalentemente attività di tipo manuale, le quali prevedono l'uso frequente di utensili e attrezzature anche pericolose (non a caso il legislatore ha previsto espressamente, tra i pochi obblighi a loro carico, l'uso di attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza)
- operano prevalentemente in settori ad elevato rischio (ad esempio l'edilizia)
- non sono destinatari, in via strettamente obbligatoria, di interventi di prevenzione quali la formazione e la sorveglianza sanitaria (con tutto ciò che ne consegue, non ultima la maggior probabilità di sviluppare malattie professionali rispetto ad altri lavoratori a causa del mancato monitoraggio continuo da parte del medico competente)
- a volte, anche mancando il controllo di un datore di lavoro o in generale rapporti di subordinazione, operano con eccessiva disinvoltura e sicurezza di sé
- rispetto alle realtà più strutturate dispongono di risorse limitate da poter (a volte voler) investire in sicurezza

Per tutti questi motivi è importante che i lavoratori autonomi prestino un'attenzione particolare nell'operare in condizioni di sicurezza, per sé e per gli altri, e che applichino le poche regole base che il legislatore ha posto in capo a loro.

## L'applicazione delle norme di sicurezza per i lavoratori autonomi

Il testo normativo di riferimento, in materia di sicurezza sul lavoro, è il D.Lgs. 81/2008. Le disposizioni di tale provvedimento trovano, nel caso dei lavoratori autonomi, applicazione limitata. L'art. 3, comma 11, stabilisce infatti che:

- Nei confronti dei *lavoratori autonomi* di cui all'articolo 2222 del codice civile (*in base all'art. 2222 c.c. il lavoratore autonomo è "persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente"*) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26

L'art. 21 stabilisce quali sono gli obblighi "generali" dei lavoratori autonomi, l'art. 26 stabilisce obblighi particolari che valgono nel caso di appalti, contratti d'opera o di somministrazione.

### *Obblighi generali*

In base all'art. 21 i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i *lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile*, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- a) **utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III** del D.Lgs. 81/2008 (significa che le attrezzature di lavoro devono: possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa, ovvero devono rispondere alle disposizioni previste dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto – es. marcatura CE - oppure, qualora costruite in assenza o precedentemente all’emanazione di tali direttive, rispettare i requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/2008; essere mantenute in perfetto stato di efficienza e sottoposte alle verifiche periodiche previste dalla legge e comunque, se non specificato altrimenti, dal costruttore; essere utilizzate esclusivamente da personale adeguatamente informato, formato e addestrato)
- b) **munirsi di dispositivi di protezione individuale** (scarpe antinfortunistiche, casco di protezione, guanti, otoprotettori, ecc.) ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III (i dispositivi devono essere conformi alle norme di legge, essere idonei e adeguati all’uso specifico, essere integri e in perfetto stato di efficienza, essere indossati previo informazione, formazione e addestramento specifici)
- c) **munirsi di apposita tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto

Gli stessi soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Ora, sebbene la norma preveda di accedere facoltativamente alla formazione ciò non significa che non sia opportuno, in tutta una serie di casi (ad esempio quando si utilizzano macchine o attrezzature di lavoro di una certa complessità e/o pericolosità) frequentare idonei percorsi di formazione e addestramento. Va osservato, inoltre, che sempre più spesso le ditte appaltanti richiedono ai lavoratori autonomi, come requisito per poter entrare in azienda ad operare, la dimostrazione di essere adeguatamente formati e addestrati; tale logica assume rilevanza e significatività soprattutto laddove la mancanza di esperienza o formazione adeguata (vale sempre l’esempio delle attrezzature di lavoro) possa arrecare danni a se stessi e agli altri.

### *Gestione della sicurezza negli appalti*

I lavori in appalto nascondono rischi e insidie, in particolare quando si opera in luoghi di lavoro sconosciuti e presso committenti che sono anche datori di lavoro (ovvero presso strutture organizzate dove esistono altri lavoratori) o insieme ad altri lavoratori/imprese (caso dei cantieri temporanei o mobili) dove diventano non trascurabili la scarsa conoscenza dei luoghi e delle zone di pericolo, delle eventuali lavorazioni che vi si effettuano e la possibilità di interferire con l’attività di altri fa aumentare i rischi, in particolare, per l’appunto, i cosiddetti rischi da interferenza.

Cosa prevedono le nuove norme per eliminare o ridurre le situazioni di rischio nei lavori in appalto ove sono coinvolti lavoratori autonomi?

Se il committente dell’appalto è un datore di lavoro ed ha la responsabilità giuridica dei luoghi di lavoro si applicano le disposizioni dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, ovvero:

1. il datore di lavoro che commissiona l’appalto o l’opera deve anzitutto verificare che il lavoratore autonomo a cui vengono affidati i lavori sia idoneo a svolgere l’attività dal punto di visto tecnico-professionale; tale verifica viene condotta acquisendo dal lavoratore:

- copia dell'iscrizione CCIAA (serve a verificare se l'attività oggetto d'appalto rientra tra quelle per cui il lavoratore è iscritto o quantomeno è pertinente)
  - DURC in corso di validità
  - un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (ovvero il possesso dell'esperienza, delle conoscenze, dei mezzi tecnici, gestionali e finanziari, ecc. necessari per poter svolgere a regola d'arte e in condizioni di sicurezza i lavori affidati)
2. il committente fornisce al lavoratore autonomo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (ad esempio viene commissionato un lavoro all'interno di un luogo ad elevato rischio di incendio per la presenza di materiale infiammabile in gran quantità; il lavoratore autonomo verrà informato di tale rischio e della dislocazione delle fonti di innesco, verrà messo in guardia dall'utilizzare attrezzature che generano scintilla, sarà reso edotto circa la presenza e la dislocazione degli apprestamenti antincendio, ecc.). Il lavoratore autonomo, da parte sua, informa il committente dei rischi specifici della sua attività che possono interferire con l'attività di altri lavoratori o che sono incompatibili con le caratteristiche dei luoghi di lavoro (ad esempio uso di attrezzature generanti scintilla in luoghi ove sono presenti fonti d'innesco). Dopo essersi informati reciprocamente al fine di identificare eventuali rischi da interferenza, datore di lavoro committente e lavoratore autonomo individuano e attuano le necessarie misure di prevenzione/protezione per eliminare o quantomeno ridurre tali rischi. Per fare ciò è sempre auspicabile, prima di iniziare i lavori, effettuare un sopralluogo presso la sede del committente ove verrà resa la prestazione e stendere un verbale di coordinamento firmato da entrambi i soggetti. Proprio nell'ottica, se non nel dovere, di informarsi reciprocamente va osservato come il lavoratore autonomo, pur non essendo obbligato ad effettuare la valutazione dei rischi ed a stendere il relativo documento, non può disinteressarsi della questione ed evitare di analizzare il suo ciclo lavorativo mettendo in evidenza criticità, rischi ed individuando di conseguenza le misure preventive e protettive richieste
  3. Una volta individuati i rischi da interferenza (eventuali) e le conseguenti misure per eliminarli/ridurli, il datore di lavoro committente (e non il lavoratore autonomo) redige – nei casi previsti - un documento di sintesi (il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza; in tale documento sono appunto descritti i rischi da interferenza e le misure attuate per eliminarli o quantomeno contenerli); è bene che il documento sia fornito in duplice copia, una viene trattenuta dal lavoratore autonomo mentre l'altra viene restituita firmata al committente (è previsto che il DUVRI – qualora obbligatorio - sia allegato al contratto d'appalto; in mancanza di un contatto scritto dovrà comunque essere redatto)
  4. gli eventuali costi sostenuti per eliminare/ridurre i rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, devono essere inseriti nel contratto d'appalto. In mancanza di un contratto d'appalto scritto andranno comunque indicati, ad esempio nel DUVRI
  5. nello svolgere la prestazione presso i luoghi del committente il lavoratore autonomo utilizzerà l'apposita tessera di riconoscimento (contenente fotografia e generalità del lavoratore)

Quindi per ridurre quanto più possibile l'esposizione a rischi e il verificarsi di infortuni nell'ambito dei lavori svolti in appalto è fondamentale che committente e lavoratore autonomo, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio lavori, valutino attentamente l'entità e le implicazioni dei lavori/servizi oggetto d'appalto, si informino reciprocamente sui rispettivi rischi, individuino misure di prevenzione/protezione. Sottovalutare e trascurare tali aspetti, tanto da parte del lavoratore autonomo quanto della committenza, sarebbe piuttosto grave in considerazione del fatto che molti infortuni avvengono proprio nell'ambito dei lavori in appalto e anche in considerazione degli

orientamenti giurisprudenziali in merito alle responsabilità del committente; di rilievo, a questo proposito, la recente sentenza n. 18898/2009 con la quale la cassazione penale ha affermato, in estrema sintesi, che *ai lavoratori autonomi spettano le stesse garanzie dei dipendenti su informazione, protezioni, controlli e direttive dei superiori.*

### **La gestione della sicurezza nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili**

Più articolata risulta la gestione della sicurezza nell'ambito di appalti in cantieri temporanei o mobili (indipendentemente dal fatto che il committente sia un datore di lavoro o meno), ove a fianco degli obblighi previsti dall'art 21 del D.Lgs. 81/2008 (utilizzare attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuali in conformità alle disposizioni di cui al titolo III, munirsi di apposita tessera di riconoscimento) i lavoratori autonomi devono anche:

- adeguarsi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (se previsto)
- attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, di cui ricevono copia (se previsto)

Nei cantieri temporanei o mobili la verifica di idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi, che il committente o il Responsabile Lavori deve condurre obbligatoriamente indipendentemente dal fatto che sia o meno datore di lavoro, è più articolata rispetto a quanto previsto dall'art. 26 e comprende:

- Iscrizione CCIAA
- DURC
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- elenco dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) in dotazione
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria *ove espressamente previsti* dal D.Lgs. 81/2008

E' prevista una verifica semplificata nel caso di lavori che non comportano uno o più dei rischi particolari di cui all'All. XI al D.Lgs. 81/2008 e la cui entità presunta è inferiore ai 200 uomini-giorno.

Nel prossimo futuro è prevista l'introduzione di sistemi di qualificazione e continua verifica dell'idoneità tecnico-professionale tanto delle imprese quanto dei lavoratori autonomi, e che nel caso dell'edilizia porterà all'assegnazione di una "patente a punti" con meccanismi analoghi, in tutto e per tutto, a quelli previsti per la guida dal codice della strada.